

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1977

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZANINI, TASSONE, ALBERINI, MILANI, BARACETTI,
MAMMÌ, STEGAGNINI**

Presentata il 26 agosto 1980

Nuove norme per i sottufficiali delle categorie in congedo, trattenuti o richiamati in servizio nelle Forze armate dello Stato perché residenti in territori considerati inaccessibili ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 808

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come noto nella categoria dei sottufficiali delle Forze armate esiste personale — peraltro limitato a poche decine di unità — proveniente dai così detti territori inaccessibili.

Trattasi di sottufficiali validissimi, molti pluridecorati, ed ai quali è preclusa la possibilità di acquisire la qualifica di aiutante, di permanere in servizio fino al compimento del 62° anno di età come è consentito al paritetico personale appartenente ai ruoli del servizio permanente.

Detto personale fino al 1965 fu trattenuto in servizio mediante emanazione, previa intesa con il Ministero del tesoro, di formali decreti di richiamo temporaneo, ai sensi dell'articolo 47, terzo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Successivamente con la legge 26 giugno 1965, n. 808, la loro posizione fu resa stabile, ma non furono comunque equiparati completamente a quelli in servizio permanente, né sotto il profilo dello stato giuridico, né sotto quello dell'avanzamento. In particolare, a tale personale resta preclusa, del tutto ingiustificatamente, la possibilità di ottenere la nomina ad aiutante o scelto. Inoltre, questi benemeriti sottufficiali si vedono collocati in congedo assoluto al raggiungimento del 60° anno e cioè con ben due anni di anticipo rispetto ai colleghi del servizio permanente.

Una tale situazione rappresenta una marcata sperequazione che è doveroso sanare con ogni possibile sollecitudine, in considerazione anche che si tratta di per-

sonale nella gran maggioranza ormai prossimo al compimento dei sessant'anni.

D'altra parte, accanto al giusto riconoscimento di legittime aspettative del personale in parola, si pone anche l'interesse dell'Amministrazione, che potrebbe utilizzare, per un periodo superiore a quello attualmente previsto, sottufficiali con una validissima esperienza.

Il provvedimento, che si propone alla attenzione degli onorevoli colleghi, prevede che al personale in argomento siano applicate in sostanza, le stesse leggi in vi-

gore per il personale in servizio permanente, rendendo così omogenea la normativa che regola lo stato giuridico e l'avanzamento dei sottufficiali.

A tal fine, gli articoli 1 e 2 definiscono le modalità per conferire al personale proveniente dai territori inaccessibili la qualifica di aiutante o scelto; l'articolo 3 stabilisce che il predetto personale viene posto in congedo assoluto al compimento del 62° anno di età e l'articolo 4 fissa, infine, la decorrenza delle nuove norme dal 1° gennaio 1980.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

I marescialli maggiori e gradi corrispondenti, richiamati o trattenuti in servizio perché residenti nei territori considerati inaccessibili ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 808, sono nominati aiutanti o scelti in soprannumero con le modalità di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

I sottufficiali di cui al precedente comma occupano nei ruoli le posizioni immediatamente successive a quella dell'ultimo parigrado dei ruoli del servizio permanente con anzianità nel grado pari o superiore.

Non costituisce impedimento ai fini delle nomine di cui al precedente comma la presenza nei ruoli di marescialli in servizio permanente, dichiarati non idonei al conseguimento della qualifica di aiutante.

ART. 2.

Le norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano anche nei confronti dei marescialli maggiori e gradi corrispondenti già in servizio alla data del 1° luglio 1970, appartenenti alla categoria di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 808, previa apposita valutazione, secondo le modalità stabilite all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

ART. 3.

I sottufficiali appartenenti alla categoria di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 808, sono posti in congedo assoluto al compimento del 62° anno di età.

ART. 4.

Le norme di cui alla presente legge hanno decorrenza dal 1° gennaio 1980.